

Credito d'imposta sulla formazione dei giovani imprenditori agricoli: online il modello di comunicazione | Definiti i termini e le modalità per l'invio telematico della richiesta

Ai fini della fruizione del credito d'imposta i soggetti interessati devono inviare all'Agenzia delle entrate, dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica, la comunicazione, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, nella quale devono essere indicate l'ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.

Si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025.

Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante il canale telematico dell'Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato "GESTIONE AZIENDA AGRICOLA".

A breve sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate

il software per l'invio telematico della comunicazione.

Da oggi è possibile inviare la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura

Da oggi è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, per gli per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico", sono disponibili le applicazioni "Entratel" e "File Internet", che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Tax credit Zes unica. Approvato il modello per comunicare gli investimenti effettuati nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura | Domande a partire dal 20 novembre

Approvato, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 418393 /2024, il modello per accedere al tax credit riconosciuto per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-Zes unica in favore delle imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e PMI attive nella pesca e nell'acquacoltura. La finestra per comunicare gli investimenti agevolabili, effettuati dal 16 maggio al 15 novembre 2024, si aprirà domani, 20 novembre, per poi chiudersi il 17 gennaio 2025. Il provvedimento definisce contenuto e modalità di trasmissione della comunicazione, necessaria per accedere al contributo introdotto dall'articolo 16-bis del D.L. n. 124/2023.

Decreto Agricoltura convertito in legge. Sintesi dei contenuti

Publicata in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024, la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale». Il decreto-legge è entrato in vigore dal giorno 16 maggio 2024. Ai sensi dell'articolo 1 della legge di conversione, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dunque dal giorno 14 luglio 2024.

In Gazzetta le nuove misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. Le agevolazioni Fiscali

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024, la Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo». La Legge entrerà in vigore il 10 aprile

2024.

Le finalità principali legge sono:

la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nonché il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Credito d'imposta del 40% per l'e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari o aderenti alle cd. "strade del vino". Approvato il provvedimento delle Entrate con le modalità di applicazione e di fruizione del bonus

Il comma 131, dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha esteso il credito d'imposta del 40 per cento, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, previsto per il sostegno del made in Italy alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o

riunite in consorzi o parte delle “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti.

Ora con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni», adottato ai sensi del citato comma 131, definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. La predetta comunicazione delle spese ammissibili dovrà essere inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione dovrà essere inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.

In vigore la Legge (n. 30/2022) per la valorizzazione delle piccole

produzioni agroalimentari di origine locale (PPL)

Il nostro Paese si caratterizza per la varietà e la bellezza del territorio e per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità che rappresentano una vera e propria miniera a disposizione del consumatore e del turista. I consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime e quello delle piccole produzioni locali (PPL) è una proposta che permette esclusivamente agli imprenditori agricoli e alle loro associazioni di trasformare alcuni prodotti primari ottenuti presso la propria azienda agricola.

Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le piccole produzioni, tipiche e di qualità, che caratterizzano alcuni ambiti territoriali e a cui sono spesso dedicate manifestazioni.

Le «PPL – piccole produzioni locali» sono molto apprezzate dal consumatore che ha la possibilità di testare un prodotto genuino, sotto casa.

Ora con la Legge 1° aprile 2022, n. 30, recante: «Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022 (in vigore da 23 aprile 2022) prevista la possibilità di valorizzare ulteriormente il prodotto della tradizione contadina locale tracciando un percorso semplice per la commercializzazione dei prodotti agricoli dal produttore primario al consumatore finale.

La Legge n. 30/2022, composta di 14 articoli, reca, come anticipato, disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine

locale.

Società a responsabilità limitata “agricola” nel consolidato nazionale: l’opzione per comportamento concludente e le modalità di determinazione del reddito d’impresa con criteri catastali



Comportamento *concludente* per la validità di un opzione, accesso al consolidato fiscale, fruizione del beneficio ACE, possibilità di scegliere di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e interessi passivi indeducibili degli esercizi precedenti. Sono questi i temi affrontati dall’Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 28 del 11 aprile 2018](#), nel rispondere ad una serie di quesiti

di una società agricola di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che ha optato per il **regime c.d. "catastale"**, introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Opzioni. Il "comportamento concludente" può consistere nella scelta assunta in sede di versamento delle imposte

Di indubbia rilevanza, è il chiarimento, **di portata generale**, secondo cui comportamento concludente rilevante ai fini della validità di un'opzione può consistere nel versamento delle imposte in applicazione del regime fiscale scelto. Secondo l'Agenzia, infatti, ferma restando la sanzionabilità dell'omessa comunicazione dell'opzione, il comportamento concludente posto in essere dal contribuente – consistente nel versamento delle imposte in applicazione del regime catastale e nella successiva consacrazione della scelta di tale regime nel Modello Redditi – consente il concretizzarsi della possibilità di determinare il reddito ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.

L'opzione per il regime "catastale" della consolidata non esclude dal regime della tassazione di gruppo

In mancanza di una norma che escluda espressamente la partecipazione al regime della tassazione di gruppo, le società agricole che abbiano optato per la determinazione catastale, possono accedere, in qualità di consolidate, al regime della tassazione di gruppo. Ciò, naturalmente, puntualizza l'Agenzia delle entrate, a condizione che sussistano, sin dall'inizio del periodo d'imposta, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni per l'accesso al regime della tassazione di gruppo.

Possibile rateizzare le plusvalenze realizzate nei periodi in cui si è optato per il c.d. regime "catastale"

La società agricole, che determinano *"catastalmente"* il

reddito, possono scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e realizzate in costanza del regime catastale, sempreché ricorrano i requisiti normativamente richiesti. Questo perché, l'articolo 5 del [D.M. 213 del 2007](#) contiene un espresso riferimento all'intero articolo 86 del TUIR, (fra le quali sono comprese le plusvalenze rateizzabili di cui al citato comma 4)

[Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 28 E del 11 aprile 2018](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Società agricole – Società a responsabilità limitata che riveste la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell'opzione per mezzo di comportamento *concludente* – Possibilità – Comportamenti rilevanti – Adempimenti di carattere fiscale – Versamenti delle imposte e relativa dichiarazione dei redditi – Irrilevanza di atti di carattere civilistico (nella specie calcolo delle imposte rappresentato nel bilancio) – Consolidato nazionale – Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo – Opzione per il regime “catastale” – Ammissibilità della possibilità di optare, in qualità di consolidata, per il regime della tassazione di gruppo insieme alla propria controllante – Fondamento – Utilizzo delle eccedenza ACE formata da una società idonea alla sua “produzione” – Limiti – Possibilità di scegliere di rateizzare ex articolo 86, comma 4, Tuir le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili realizzate in costanza del regime catastale – Fondamento – Inapplicabilità delle disposizioni in materia di riporto degli interessi passivi indeducibili ex articolo 96, comma 4, Tuir – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – [DM dell'Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213](#) – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Art. 32, del DPR 22/12/1986, n. 917 – DPR 10/11/1997, n. 442

Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative

che rivestono la qualifica di società agricola: le condizioni per l'opzione e le modalità di determinazione del reddito d'impresa applicando i criteri catastali

[Link al testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 50 E del 1° ottobre 2010](#), con oggetto: «IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Società agricole – Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell'opzione e sua efficacia nella determinazione del reddito – Applicazione della disciplina delle società non operative – Possibilità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – [DM dell'Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213](#) – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Art. 32, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 30, della L 23/12/1994, n. 724

Si ricorda che le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) hanno trovato attuazione con il regolamento adottato con [decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 settembre 2007, n. 213 \(in "Finanza & Fisco" n. 40/2007, pag. 3421\)](#)